



COMMISSIONI IN SEDUTA CONGIUNTA
V (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
CAMERA DEI DEPUTATI E
5^a (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*

(Atto Camera n. 643-bis)

Contributo del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

INDICE

Pag.

1. Premessa.....	3
2. Articolo 36 (Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA)	3
3. Titolo III (Misure fiscali) – Capo III (Misure di sostegno in favore del contribuente) – Articoli da 38 a 48.....	5
4. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77	6
5. Sblocco dei crediti d'imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022	8

1. Premessa

Signori Presidenti, Signori Senatori, Onorevoli deputati, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in avanti, "CNDCEC") desidera innanzitutto rivolgere a codeste ecc.me Commissioni parlamentari riunite in seduta congiunta il suo deferente saluto e il più vivo ringraziamento per l'opportunità che viene offerta di formulare osservazioni e proposte di modifica in merito alle disposizioni del disegno di legge n. 643-bis relativo a "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*".

Il CNDCEC valuta positivamente l'impianto normativo complessivo del disegno di legge, che ovviamente potrà essere migliorato e completato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni, in modo da rendere il provvedimento più organico anche in considerazione delle finalità che sono poste a base di una legge di bilancio.

Giudizio positivo che va innanzitutto rivolto agli interventi di riduzione della pressione fiscale e, segnatamente agli interventi tesi ad ampliare la platea dei contribuenti ammessi al regime forfettario nonché alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti consistenti nella riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e nella riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato. Altrettanto positivo è il quadro di norme tese a consentire il pagamento dei debiti tributari pregressi e la definizione dei contenziosi tributari in essere.

Il presente documento, oltre alle osservazioni relative ad alcune misure previste nel disegno di legge in esame, contiene altresì ulteriori proposte che si ritengono utili per integrare il quadro delle misure da inserire nel provvedimento, che si sottopongono alla valutazione di codeste ecc.me Commissioni parlamentari.

Queste ulteriori proposte sono state predisposte in forma di emendamento, con corrispondente relazione illustrativa, al fine di agevolare i lavori di esame e di eventuale approvazione delle medesime.

Nel rinnovare, quindi, i ringraziamenti per l'attenzione e la sensibilità che vorranno essere riservate alle proposte contenute nel presente documento, si confida nel loro rapido recepimento normativo.

2. Articolo 36 (Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA)

L'articolo 36 del disegno di legge, ai fini del rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA, integra le disposizioni dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e quelle di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

In particolare, la norma riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA anche attraverso l'esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta dal medesimo soggetto. In particolare, tale richiesta potrà essere

effettuata solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

In caso di violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Il comma 2 dell'articolo in esame introduce un nuovo comma *7-quater* all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Tale norma prevede che il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA, emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-*bis* e 15-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione.

Il secondo periodo del citato nuovo comma *7-quater* all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 stabilisce, con riferimento alla sanzione di euro 3.000 prevista per il destinatario del provvedimento di cessazione, la responsabilità solidale dell'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività.

Viene infine prevista la non applicabilità dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di sanzioni inflitte per concorso di violazioni di norme tributarie.

Nel condividere lo spirito della norma, volta a prevenire comportamenti abusivi "mordi e fuggi", si ritiene invece non condivisibile il regime sanzionatorio applicabile, in particolare nella parte in cui viene prevista, ai sensi degli articoli 5, commi 3 e 4, e 9, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la responsabilità solidale dell'intermediario che trasmette telematicamente la dichiarazione di inizio attività.

Al riguardo, la relazione illustrativa all'articolo 36 in esame chiarisce che la responsabilità solidale scatta nei confronti dell'intermediario che abbia agito con dolo o colpa grave, salvo che quest'ultimo non sia in grado di dimostrare il proprio errore incolpevole, avendo adottato la diligenza connessa al proprio profilo professionale, quale ad esempio l'adeguata verifica della clientela.

Pur così delimitato il perimetro di applicazione della responsabilità solidale, la disposizione introduce, in ogni caso, un aggravio di responsabilità a carico dell'intermediario che risulta ingiustificato, non disponendo certo quest'ultimo degli strumenti e dei poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate per verificare l'affidabilità del soggetto che richiede l'attribuzione della partita IVA.

L'intermediario può essere quindi chiamato a rispondere in solido di una sanzione di ben 3.000 euro, per una violazione che si perfeziona soltanto dopo l'apertura della partita IVA in caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, e dunque attraverso controlli *ex post* dell'Agenzia delle entrate che, conseguentemente, l'intermediario è impossibilitato a conoscere all'atto della trasmissione telematica della dichiarazione di inizio attività.

Il che si traduce in una impropria attribuzione di responsabilità a carico dell'intermediario per comportamenti del contribuente soltanto successivi all'incarico ricevuto e neppure prevedibili all'atto dell'effettuazione dell'adempimento.

Per tali motivi si propone, con riferimento alla sanzione di euro 3.000 prevista per il destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA, l'eliminazione della disposizione relativa alla responsabilità solidale dell'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività.

EMENDAMENTO

Articolo 36 (Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA)

1. Al comma 2, nel comma 7-*quater* aggiunto all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, il secondo periodo è soppresso.

3. Titolo III (Misure fiscali) – Capo III (Misure di sostegno in favore del contribuente) – Articoli da 38 a 48

Nell'ambito del Titolo III del disegno di legge in esame dedicato alle "misure fiscali", il Capo III è destinato alle "misure di sostegno in favore del contribuente".

Si tratta di un insieme articolato di norme, comprese negli articoli da 38 a 48 del disegno di legge in esame, che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.

Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla riscossione, fino al contenzioso innanzi alle Corti di giustizia tributaria.

È possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni, secondo quanto previsto da ciascuna norma del Capo III in parola.

Con particolare riferimento al versamento di quanto dovuto ai fini delle diverse forme di definizione agevolata della pretesa tributaria, le disposizioni attuali prevedono la possibilità di dilazionare il pagamento in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo (v. articolo 40, per il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie) ovvero di venti rate trimestrali di pari importo (v.: articolo 38, per la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni; articolo 41, per l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento; articolo 42, per la definizione agevolata delle controversie tributarie; articolo 43, per la conciliazione agevolata delle controversie tributarie; articolo 45, per la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale) o, ancora, di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (v. articolo 47, per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022).

Al fine di rendere maggiormente sostenibile il pagamento di quanto dovuto dai contribuenti e garantire il buon fine delle misure di sostegno di cui al Capo III in oggetto, nonché di rendere più omogenee le modalità di pagamento in forma rateale, si propone di introdurre una disposizione di carattere generale che preveda, per le varie forme di definizione agevolata in esame (fatta eccezione per la regolarizzazione delle irregolarità formali di cui all'articolo 39), laddove la somma dovuta sia superiore a euro 30.000, la facoltà di rateizzare il pagamento in un massimo di 28 rate trimestrali (ovvero di sette anni), per importi dovuti superiori a euro 30.000 e fino a euro 50.000, e in un massimo di 40 rate trimestrali (ovvero di dieci anni), per importi dovuti superiori a euro 50.000.

* * * * *

Dopo aver enucleato le disposizioni del disegno di legge in esame per le quali si è ritenuto di proporre interventi di modifica e/o integrazione, si illustrano di seguito altre misure su particolari tematiche che si

ritengono necessarie per la tutela del legittimo affidamento dei contribuenti che si sono avvalsi delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto sul corrispettivo relativamente alle detrazioni per interventi edilizi diversi da quelli che danno diritto al cosiddetto superbonus del 110 per cento nonché per lo sblocco dei crediti d'imposta derivanti dagli interventi edilizi ammessi al superbonus del 110 per cento e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022.

4. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

EMENDAMENTO

Articolo (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che le opzioni per la cessione del credito d'imposta e per lo sconto sul corrispettivo, alternative all'utilizzo diretto della detrazione spettante, relative agli interventi di cui al comma 2 del citato articolo 121, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus del 110 per cento di cui al precedente articolo 119, possono essere esercitate, in presenza dei relativi presupposti, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Relazione illustrativa

La disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale altrimenti spettante, è recata dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 1-*bis* di tale norma prevede che *“L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”*, mentre il comma 1 stabilisce che *“I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare (...)”*.

Di conseguenza, la possibilità di esercitare l'opzione per ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL) riguarda tutte le tipologie di interventi agevolati, di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 121.

Solo con riguardo alle spese relative a interventi che possono beneficiare del superbonus del 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, il comma 1-*bis* del citato articolo 121 aggiunge che, ai fini dell'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo:

- gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo;
- ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

A una prima lettura della norma, sembrerebbe quindi che l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia sempre subordinato, oltre che al sostenimento delle spese, anche all'avvenuta esecuzione dei lavori cui le spese si riferiscono, con possibilità di riferire la loro avvenuta esecuzione non soltanto all'avvenuta ultimazione dei medesimi, ma anche all'avvenuta liquidazione di un SAL da parte del direttore dei lavori, fermo restando che, nel caso si intenda optare per la cessione/sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e rifacimento della facciata degli edifici in misure diverse dal 110% (es. 50 per cento per il recupero edilizio, 50 o 65 per cento per l'ecobonus e 90 per cento per il cosiddetto “bonus facciate”), non vi sono limiti al numero di SAL, né vi sono percentuali di avanzamento cui riferirsi.

Tuttavia, valorizzando il fatto che il primo periodo del citato comma 1-bis dell'articolo 121 recita testualmente che l'opzione "può" essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, non che "deve", il Ministero dell'economia e delle finanze, in risposta all'interrogazione in Commissione finanze alla Camera dei deputati del 7 luglio 2021, n. 5-06307, per gli interventi che beneficiano, sulle relative spese, di detrazioni "edilizie" diverse da quelle spettanti in misura superbonus 110 per cento, ha affermato che: *"La norma specifica che l'esercizio dell'opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l'opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori. In conclusione, in base al tenore letterale della norma, è possibile sostenere che, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell'articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l'opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. Pertanto, qualora per l'effettuazione di un determinato intervento [...] non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati"*.

Tale impostazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la risposta del 20 ottobre 2021 all'interrogazione parlamentare n. 5-06751. In tale sede, in merito alla possibilità di usufruire della detrazione relativa al bonus facciate *"pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati anche successivamente"*, è stato precisato che *"è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo....."*.

Secondo questa chiave di lettura della norma, confermata anche dall'Agenzia delle entrate, con la circolare 29 novembre 2021, n. 16 (§ 1.2.2), si ha dunque che:

- per le spese relative a interventi diversi da quelli che beneficiano del superbonus al 110 per cento, l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 resta subordinato al solo presupposto del sostenimento delle spese nella finestra temporale agevolata (ovviamente con esclusione delle spese sostenute in regime di impresa, per le quali non vige il principio di cassa, bensì quello di competenza);
- per le spese relative ad interventi che beneficiano del superbonus al 110 per cento, l'esercizio delle predette opzioni è invece subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell'avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (in quanto ultimati, oppure ricompresi nella liquidazione di uno dei due SAL con percentuale di completamento almeno pari al 30 per cento) nella finestra temporale agevolata.

Tale essendo il quadro normativo e la prassi interpretativa ufficiale sin qui consolidatasi, recentemente la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 42012, depositata l'8 novembre 2022, dopo aver rilevato, al punto 2.3 delle motivazioni, che *"è possibile, in linea generale, quando si deve semplicemente portare la spesa in detrazione in dichiarazione dei redditi, anticipare i pagamenti anche per lavori da eseguirsi, fermo restando che i benefici verrebbero revocati qualora i lavori non terminassero per intero come nei titoli*

edilizi”, al punto 2.4 delle motivazioni, afferma che *“il discorso muta però – ed in ciò si annida l’errore commesso dalla difesa – quando si intende sfruttare la possibilità di monetizzare fin da subito il credito, tramite la sua cessione o lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020. Detta opportunità è come noto consentita a fine lavori, oppure “a stato di avanzamento” (SAL), previa emissione del SAL stesso da parte di un tecnico, che attesti: a) l’avvenuta esecuzione di una determinata porzione dei lavori agevolabili (che per il Superbonus deve essere almeno il 30% mentre negli altri casi la percentuale è libera, potendosi emettere fino a un massimo di 9 SAL); b) la congruità delle relative spese sostenute”*.

Pare evidente che, nella citata sentenza, la Corte di cassazione resti ancorata all’interpretazione del dato letterale del comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, senza tener conto della consolidata prassi interpretativa in materia del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate precedentemente richiamate, a cui tutti i contribuenti hanno fatto affidamento nella loro operatività.

Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti e dei professionisti che hanno rilasciato le attestazioni e i visti di conformità previsti dalla normativa e di confermare il quadro interpretativo al quale essi si sono attenuti – e tutt’ora si attengono per gli interventi in corso –, come risultante dalla prassi ufficiale del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate consolidatasi in materia, l’emendamento introduce una norma di interpretazione autentica del comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 che dispone espressamente che le opzioni per la cessione del credito d’imposta e per lo sconto sul corrispettivo, alternative all’utilizzo diretto della detrazione spettante, relative agli interventi indicati nel citato articolo 121, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus del 110 per cento di cui al precedente articolo 119, possono essere esercitate, in presenza dei relativi presupposti, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi e, quindi, anche per lavori ancora da eseguirsi.

5. Sblocco dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022

EMENDAMENTO

Articolo (Sblocco dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022)

All’articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, nel comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole *«in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti»* sono sostituite dalle seguenti *«anche negli anni successivi a quello di competenza della quota annuale del credito»*;
- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: *«La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno, ai sensi del precedente periodo, può essere usufruita negli anni successivi nel limite del sesto e non può essere chiesta a rimborso.»*.

Relazione illustrativa

Le modifiche al comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176 (in corso di conversione in legge) prevedono che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus relativi alle

comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possono essere riportati, ai fini del loro utilizzo in compensazione, sino al sesto periodo di imposta successivo a quello di competenza.

Questa soluzione operativa appare più idonea ad agevolare lo sblocco degli acquisti dei crediti d'imposta in oggetto da parte delle banche senza maggiori oneri finanziari di sconto applicati ai cedenti, rispetto all'attuale formulazione della norma che consente di optare per la "trasformazione" di crediti utilizzabili "rigidamente" in 4 anni in crediti utilizzabili "rigidamente" in 10 anni.

Lasciare i crediti con orizzonte temporale di utilizzo a 4 anni, prevedendo però al contempo la riportabilità sino al sesto anno successivo delle eventuali eccedenze delle singole quote annuali che non trovano capienza nell'anno di competenza temporale, consente di non modificare le condizioni di sconto applicate dalle banche ai cedenti in sede di acquisto, ma al tempo stesso incide positivamente sulla capacità di acquisto dei crediti da parte delle banche, che possono in tal modo ampliare le proprie stime di plafond di acquisto, rispetto a quelle attualmente formulate con un approccio ultra-prudenziale (per non rischiare di "perdere" definitivamente eventuali eccedenze relative a singoli anni).

Con la riportabilità sino al massimo al sesto anno successivo, viene nella sostanza confermato l'orizzonte temporale di "diluizione temporale" da 4 a 10 anni dell'attuale formulazione normativa.

Vengono inoltre mantenuti i presidi di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle eccedenze per le quali ci si avvale della facoltà di riporto e di monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* della legge n. 196 del 2009.